

dossier

XIX Legislatura

Gennaio 2026

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Atto del Governo n. 364



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 319



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 422

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200.....	- 4 -
ARTICOLI 2 E 3.....	- 7 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 E INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 4- <i>BIS</i> NEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200	- 7 -
ARTICOLO 4.....	- 10 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200.....	- 10 -
ARTICOLO 5.....	- 14 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200.....	- 14 -
ARTICOLO 6.....	- 16 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200.....	- 16 -
ARTICOLO 7.....	- 18 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200.....	- 18 -
ARTICOLO 8.....	- 19 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200.....	- 19 -
ARTICOLO 9.....	- 20 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 20 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	364
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Riferimento normativo:	Articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 200 del 2022, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 129 del 2022.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Come risulta dalla relazione illustrativa, con la legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al Governo per il riordino della disciplina di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è stato avviato un processo di riforma profonda, finalizzato a modernizzare gli IRCCS, allineandoli agli *standard* internazionali e alle esigenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In attuazione della delega contenuta nella legge n. 129 del 2022, il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 ha apportato modifiche significative al decreto legislativo n. 288 del 2003, al fine di rendere gli IRCCS più efficienti, potenziando la ricerca biomedica e l'assistenza di alta specialità. Tuttavia, secondo la relazione illustrativa, l'attuazione delle sue disposizioni ha evidenziato criticità operative, rigidità procedurali e squilibri istituzionali che rendono necessario un intervento correttivo volto a garantire una piena efficacia della riforma.

Lo schema di decreto in esame, quindi, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo del 23 dicembre 2022, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della medesima legge. Tale disposizione consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, avvenuta il 31 dicembre 2022, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 nonché delle procedure stabiliti ai commi 2 e 3 della medesima legge delega. Si ricorda altresì che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 1, dall'attuazione della legge delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si interviene su alcuni aspetti dell'intervenuta riforma degli IRCCS ritenuti eccessivamente rigidi tra i quali, in particolare, quelli riportati nei tre allegati del decreto legislativo n. 200 del 2022 concernenti, rispettivamente, le tabelle delle aree tematiche di riconoscimento scientifico, del bacino minimo di utenza e degli indicatori di valutazione per il riconoscimento/conferma, nonché quelli di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo relativi all'accesso e al finanziamento delle reti degli IRCCS. Inoltre, si introducono degli aggiornamenti all'organizzazione e al ruolo stesso degli IRCCS.

Nella presente Nota sono riportati i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

Le norme, integrando il capoverso 1-*bis* all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 2022, che a sua volta ha introdotto modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 288 del 2003¹, tra l'altro, consentono alle Fondazioni IRCCS e agli IRCCS non trasformati di prevedere nei loro statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento:

- il conferimento dell'incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico nell'ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore scientifico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il conferimento al profilo di ricercatore sanitario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica deputati alle funzioni organizzative inerenti alle sperimentazioni cliniche, ciascuno per la parte di competenza, al fine di valorizzare la specificità delle competenze tecnico-scientifiche in materia di sperimentazione clinica.

La relazione tecnica afferma che la norma inserisce la possibilità per gli IRCCS di diritto pubblico di prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento degli incarichi di consulente esperto, nonché, nel rispetto delle disposizioni

¹ Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

contrattuali vigenti, il conferimento al profilo di ricercatore sanitario degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. Nello specifico il consulente esperto svolge funzioni di supporto al direttore scientifico in specifiche aree o progetti di ricerca appositamente individuati dal medesimo mentre le ulteriori figure sono volte a valorizzare la specificità delle competenze tecnico-scientifiche in materia di sperimentazioni cliniche.

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia la necessità della figura di consulente esperto in quanto funzionale al rafforzamento della competitività scientifica degli IRCCS, nell'ottica del supporto del direttore scientifico in specifiche aree o progetti di ricerca appositamente individuati.

La previsione del cosiddetto *Senior Consultant* – afferma la RT – è già prevista e contemplata in molti ordinamenti europei e nord americani e attiene al mero conferimento di incarico a soggetti esperti esterni che possono arricchire e qualificare, con la propria pluriennale esperienza al servizio di scienza e tecnica di ricerca sanitaria, tutto il sistema nazionale relativo alla ricerca biomedica e traslazionale. La relazione tecnica afferma che si intende avviare un profondo processo di riforma finalizzato a modernizzare gli IRCCS, allineandoli agli standard internazionali e agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di rispondere ai cambiamenti derivanti dall'evoluzione del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dall'impatto dei nuovi profili tecnologici e scientifici sulla ricerca e sulle metodologie di cura, e così sostenere la competitività a livello nazionale e internazionale. Infatti, la Missione 6, Componente 2, concernente il tema dell'Innovazione, Ricerca e digitalizzazione del SSN, si riferisce espressamente alla revisione e all'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico di tali Istituti e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. La relazione tecnica assicura infine che, trattandosi di una facoltà concessa agli IRCCS, la stessa può essere esercitata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dell'equilibrio del “Sezionale ricerca” del bilancio di ciascun IRCCS e senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Si ricorda che l'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 2017, prevede l'istituzione, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, distinto dai ruoli assistenziali. Le citate disposizioni stabiliscono inoltre, con riferimento ai suddetti Istituti, una nuova disciplina - anche con l'attribuzione di ulteriori risorse finanziarie - relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e all'eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.

Il comma 424, in particolare, autorizza “per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca” l'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato negli Istituti, per lo svolgimento delle attività di ricerca, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca. Tale limite

è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Si ricorda inoltre che, in base al successivo comma 434, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 422 a 432, sono stipulati in deroga ai limiti alla spesa generale per il personale sanitario, definiti all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 2022, consentono alle Fondazioni IRCCS e agli IRCCS non trasformati di prevedere nei loro statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento:

- il conferimento dell'incarico di consulente esperto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il conferimento, al profilo di ricercatore sanitario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.

La relazione tecnica evidenzia come gli Istituti debbano esercitare la facoltà loro concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'equilibrio del "Sezionale ricerca" del bilancio di ciascun IRCCS, e senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, conformemente alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9.

Al riguardo si evidenzia, che le norme prevedono uno specifico vincolo di neutralità finanziaria solo limitatamente al conferimento dell'incarico di consulente esperto, che deve aver luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma non con riferimento agli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. Ciò stante, si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre nel testo un analogo vincolo di neutralità anche con riferimento a tali incarichi.

Va per altro ricordato, che il successivo articolo 4, prevede una clausola di invarianza finanziaria con specifico riferimento ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, introdotti dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 200 del 2022, come sostituito dal medesimo articolo 4, che disciplinano, rispettivamente, la nomina del consulente esperto e il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.

ARTICOLI 2 e 3

Modifiche all'articolo 4 e introduzione dell'articolo 4-*bis* nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

Le norme, modificando l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 2022, ne sopprimono la lettera *a*), recante la disciplina delle reti di ricerca degli IRCSS (articolo 2). In particolare, la citata lettera *a*) introduce i commi da 3-*bis* a 3-*septies* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003 (Funzioni di ricerca e di assistenza).

Le norme inoltre introducono nel medesimo decreto legislativo n. 200 del 2022 un nuovo articolo 4-*bis*, che detta una diversa disciplina delle citate reti di ricerca (articolo 3).

Nello specifico, il nuovo articolo 4-*bis* inserisce a sua volta l'articolo 8-*bis* nel decreto legislativo n. 288 del 2003, che, al comma 1, definisce le reti di ricerca degli IRCCS come reti di eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 288 del 2003, perseguono finalità di ricerca prevalentemente traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacità operativa del Servizio sanitario nazionale e delle reti regionali. Le reti sono aperte alla partecipazione di altri enti del Servizio sanitario nazionale e, in misura non prevalente, di università ed enti di ricerca senza finalità di lucro, dotati di elevata qualità scientifica traslazionale, nonché alla collaborazione con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, con *partner* scientifici e industriali nazionali e internazionali.

La definizione delle reti di ricerca degli IRCCS è identica a quella vigente prevista all'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 288 del 2003, abrogato dall'articolo 2 del provvedimento in esame, fatta eccezione per la possibilità di partecipazione alle predette reti degli enti del Servizio sanitario nazionale, delle università e degli enti di ricerca, per i quali la legislazione vigente è prevista solo la possibilità di collaborazione con le reti di IRCCS.

Il nuovo articolo 8-*bis*, al comma 2, stabilisce che le reti di ricerca degli IRCCS sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica costituite mediante atto pubblico e che il loro statuto indica l'area tematica di afferenza, il legale rappresentante, il coordinatore scientifico, le modalità di funzionamento dell'assemblea e quelle per condividere la strumentazione e le competenze scientifiche tra i partecipanti.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 8, abrogato dall'articolo 2, prevede invece che le reti di ricerca degli IRCCS sono costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile (associazioni non riconosciute come persone giuridiche) mediante atto pubblico, e che il loro statuto indichi il legale rappresentante, il coordinatore scientifico, le modalità di funzionamento dell'assemblea dei soci e quelle per condividere la strumentazione e le competenze scientifiche tra i partecipanti.

Le norme prevedono inoltre che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro della salute, sentito il Ministro

dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri di costituzione della rete e di accesso alla stessa, le modalità e le procedure per il riconoscimento da parte del Ministero della salute della rete in quanto rete di ricerca traslazionale sanitaria, nonché le modalità di accesso alle reti da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, università ed enti pubblici di ricerca nonché enti e fondazioni di ricerca senza finalità di lucro che abbiano riconosciuta esperienza nel campo della ricerca clinica, sanitaria e biomedica, dotati di elevata qualità scientifica traslazionale. Tali decreti sono adottati previa acquisizione del parere del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3, secondo periodo, del nuovo articolo 8-*bis* infine dispone che le procedure e i criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ricerca delle reti di IRCCS sono approvate con decreto dal Ministro della salute.

Il primo periodo del comma 3 del nuovo articolo 8-*bis*, riproduce quanto stabilito a legislazione vigente dal comma 3-*quiquies* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003 (abrogato dall'articolo 2 del provvedimento in esame) prevedendo che le reti di ricerca degli IRCCS svolgono l'attività di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La relazione tecnica richiama il contenuto dall'articolo 2 e afferma che lo stesso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima relazione, con riferimento all'articolo 3, afferma che lo stesso da un lato, precisa la natura giuridica delle Reti, prevedendo che le stesse sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, aperte alla partecipazione di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale e, in misura non prevalente, di università ed enti pubblici di ricerca nonché enti e fondazioni di ricerca senza finalità di lucro che abbiano riconosciuta esperienza nel campo della ricerca clinica, sanitaria e biomedica, dotati di elevata qualità scientifica traslazionale; dall'altro, prevede un riconoscimento scientifico delle stesse da parte del Ministero della salute in quanto Reti di ricerca traslazionale sanitaria nell'area tematica di afferenza. La disciplina della costituzione dei criteri di costituzione e di accesso alla Rete, nonché l'accesso da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e i criteri per il riconoscimento scientifico della Rete nell'area di afferenza è rinviata a uno o più decreti del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'università della ricerca, da adottarsi sentito il Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Tali reti svolgono l'attività di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale per il conseguimento delle priorità della ricerca delle reti individuate con decreto del Ministro della salute. Nell'ambito di detta attività di ricerca la

disposizione prevede che le stesse siano destinatarie istituzionali dirette di finanziamenti e contributi pubblici.

La RT afferma che “i primi due commi dell’introducendo articolo 4-*bis*, limitandosi a individuare la natura giuridica delle reti di ricerca, oltre che la relativa disciplina, hanno natura ordinamentale e, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Con riferimento al comma 3, la RT evidenzia che la programmazione quadriennale non comporta impegni aggiuntivi, laddove né costituisce un vincolo di spesa pluriennale né determina automaticamente l’obbligo di erogare nuove risorse, limitandosi di converso a disegnare una cornice organizzativa entro la quale indirizzare risorse già previste. In altre parole, la programmazione è un atto di natura gestionale/strategica e non implica alcuna espansione del fabbisogno finanziario. Le attività delle reti dovranno comunque svolgersi “nei limiti ed in coerenza” con tale programmazione, una clausola che opera come vincolo di contenimento e impedisce l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT evidenzia che la previsione di cui al comma 3 è volta a rafforzare il ruolo istituzionale delle reti nell’attività di ricerca, tenuto conto che a legislazione vigente per lo svolgimento dell’attività di ricerca nell’area tematica di afferenza, nei limiti e in coerenza con la programmazione quadriennale, possono essere destinatarie dirette di finanziamenti e contributi pubblici, ivi comprese le risorse di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La relazione tecnica afferma che di fatto l’intento della norma è quello di favorire la costituzione delle reti IRCCS e, quindi, di renderle attrattive in maniera da potenziare il sistema della ricerca sanitaria italiana rendendolo al contempo coerente con la programmazione generale che deve evitare frammentazioni e fenomeni di isolamento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificando il decreto legislativo n. 200 del 2022, ridefiniscono in modo organico la disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS, abrogando i commi da 3-*bis* a 3-*septies* dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e inserendovi il nuovo articolo 8-*bis*. La nuova definizione delle reti di ricerca prevista all’articolo 8-*bis*, comma 1, prevede che le reti siano aperte alla partecipazione di altri enti del Servizio sanitario nazionale e, in misura non prevalente, di università ed enti di ricerca senza scopo di lucro con elevata qualità scientifica traslazionale. Il comma 2 del citato articolo 8-*bis* stabilisce che le reti di ricerca degli IRCCS assumono la forma di associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e costituite mediante atto pubblico e rinvia a uno o più decreti del Ministro della salute, sentito il Ministro

dell'università e della ricerca, la definizione dei criteri di costituzione, riconoscimento e accesso alle reti, previo parere degli organi competenti. Infine, il comma 3 del medesimo articolo 8-*bis* prevede che le reti operino sulla base di una programmazione quadriennale, integrata con le linee di ricerca dei singoli IRCCS e coerente con il programma nazionale di ricerca sanitaria e che le modalità di assegnazione delle risorse alle reti siano stabilite con decreto del Ministro della salute.

La relazione tecnica afferma che i primi due commi del citato articolo 8-*bis* hanno natura ordinamentale, poiché si limitano a definire la natura giuridica e la disciplina delle reti di ricerca, senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che anche il comma 3, non comporta oneri aggiuntivi perché la programmazione quadriennale "è un atto di natura gestionale-strategica e non implica alcuna espansione del fabbisogno finanziario".

In proposito, anche in considerazione dell'ampliamento degli enti che possono partecipare alle reti di ricerca, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero della salute possa svolgere le attività di riconoscimento e le altre funzioni ad esso attribuite nell'ambito della nuova disciplina con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

Normativa vigente

L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003 prevede che negli IRCCS pubblici non trasformati in Fondazioni, il trattamento giuridico ed economico del personale è sottoposto alla disciplina del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che "la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale".

L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2022 prevede inoltre che nelle Fondazioni IRCCS e negli Istituti IRCCS non trasformati in Fondazioni gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico,

direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali.

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 2022 ha inoltre previsto, inserendo il terzo periodo all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2022, che l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato, fatta salva l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso.

Le norme, sostituendo l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 2022, intervengono sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, recante la disciplina del personale degli IRCCS.

Le norme sostituiscono al comma 2 del citato articolo 11, il riferimento alla commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 con la commissione per la selezione dei dirigenti di struttura complessa di cui all'articolo 15, comma 7- bis, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del 1992 [comma 1, lettera a)].

Si ricorda che l'articolo 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 158 del 2012, individua esclusivamente la durata degli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura in ambito sanitario. La commissione per la selezione dei dirigenti di struttura complessa è invece disciplinata all'articolo 15, comma 7- bis, lettera a), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 158 del 2012.

Le norme inoltre, integrando il comma 3 del citato articolo 11, prevedono che l'incompatibilità dell'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro di natura pubblica o privata sia derogata non solo per l'esercizio di attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale (circostanza già previste a legislazione vigente), ma anche per l'esercizio di attività di consulenza scientifica, anche in ambito internazionale, purché sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto, e per l'esercizio di attività clinico-assistenziale, limitatamente alla responsabilità e alla gestione di specifici programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca dell'IRCCS. Le norme prevedono altresì che l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici è compatibile con l'impegno di professore universitario a tempo definito, in deroga alla normativa vigente in materia. Il decreto del Ministro della salute di nomina del direttore scientifico opera automaticamente il collocamento dell'interessato nella posizione di rapporto universitario a tempo definito. Il trattamento economico spettante al direttore scientifico che eserciti l'incarico di professore universitario

a tempo definito o svolga attività clinico-assistenziale è articolato secondo le disposizioni di legge vigenti e nei limiti dei tetti di spesa stabiliti. Al termine dell'incarico di direttore scientifico, l'interessato matura il diritto a essere ricollocato nella posizione universitaria e nella posizione assistenziale di provenienza. Fermo restando il disposto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, il contratto di conferimento dell'incarico di direttore scientifico negli IRCCS pubblici deve conformarsi, anche ai fini della valutazione di risultato, alle finalità e agli obiettivi funzionali alla realizzazione del programma triennale IRCCS, come fissati nella programmazione triennale IRCCS approvata dal Ministero della salute, previo parere del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la ricerca sanitaria [comma 1, lettera *b*]).

Le norme infine aggiungono i commi da 3-*bis* a 3-*quater* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003 prevedendo che l'atto di nomina del consulente esperto di cui all'articolo 6, comma 1-*bis* (come sostituito dall'articolo 1 del provvedimento in esame), è adottato dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale, dell'esperienza maturata nel settore della ricerca nonché delle competenze tecnico amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attività di ricerca. L'incarico ha una durata biennale, rinnovabile, e può essere oggetto di corresponsione di un compenso annuo non superiore a euro 60.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio degli IRCCS. La cessazione dell'incarico di consulente esperto si verifica *ex lege* con l'insediamento del direttore scientifico successivo a quello in carica al momento del conferimento. L'incarico di consulente esperto negli IRCCS pubblici può essere conferito anche in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012², per un periodo massimo di due anni, a soggetti esperti collocati in quiescenza che possiedano un'elevata qualificazione professionale, esperienza nel settore della ricerca, anche in ambito universitario, e che abbiano acquisito significative competenze e professionalità scientifiche e tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attività di ricerca. Resta fermo quanto previsto dalle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici o da redditi da lavoro con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3 del decreto-legge n. 4 del 2019 (comma 3-*bis*).

Gli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, sono conferiti dal direttore generale, su proposta del direttore

² L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 vieta alle Pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali/direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in pensione (in quiescenza), permettendo tali incarichi solo a titolo gratuito, salvo specifiche eccezioni per incarichi dirigenziali/direttivi (con durata limitata) e per componenti di organi elettivi locali.

scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale e in considerazione dell'esperienza acquisita nello specifico settore (comma 3-ter).

Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3-quater) [comma 1, lettera c)].

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, limitando le ipotesi di incompatibilità degli incarichi con la direzione scientifica di un IRCCS pubblico, al fine di rendere maggiormente attrattiva la partecipazione ai bandi per le direzioni scientifiche per figure professionali maggiormente promettenti e in possesso dei requisiti richiesti che hanno interesse a mantenere e sviluppare relazioni con altre istituzioni universitarie e scientifiche a livello nazionale ed internazionale. Attualmente, infatti, non sono rari i casi in cui si vede la partecipazione ai già menzionati bandi di un unico candidato che non consente, pertanto, all'apposita commissione di valutazione di proporre al Ministro della salute una terna di candidati, tra cui individuare il prescelto, così come previsto dal DPR 42 del 2007. La situazione di criticità, infatti, è data dal fatto che il rapporto di lavoro del Direttore scientifico degli IRCCS pubblici, stante le vigenti disposizioni di legge, impedisce lo svolgimento di incarichi universitari, di altre attività di natura professionale e di consulenza scientifica. Si propone, quindi, di rendere compatibile l'incarico di Direttore scientifico degli IRCCS pubblici con gli ulteriori incarichi sia di professore universitario a tempo definito sia di natura clinico assistenziale.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi del Direttore scientifico e del professore universitario restano a carico rispettivamente degli IRCCS e delle Università.

Con riferimento a quanto stabilito al comma 1, lettera c), in merito alla nomina del consulente esperto tra soggetti esperti collocati in quiescenza, effettuata in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, la RT evidenzia che rimangono ferme le disposizioni sui divieti di cumulo di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame ampliano i casi di deroga all'incompatibilità con l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici, prevedendo per i direttori scientifici la possibilità di esercitare l'incarico di professore universitario a tempo definito, attività clinico assistenziale e attività di consulenza scientifica (che si aggiungono alle deroghe già previste a legislazione vigente). Le norme specificano che

il trattamento economico spettante al direttore scientifico che eserciti l'incarico di professore universitario a tempo definito o svolga attività clinico-assistenziale è articolato secondo le disposizioni di legge vigenti e nei limiti di spesa previsti.

Le norme disciplinano inoltre il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che l'attuazione della disciplina sul conferimento dei citati incarichi da parte degli IRCCS interessati, che rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, è corredata di un'apposita clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, introdotto dalla disposizione in commento, prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del medesimo articolo 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della predetta clausola di invarianza.

ARTICOLO 5

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

Le norme, sostituendo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 200 del 2022, che modifica a sua volta l'articolo 12 del decreto legislativo n. 288 del 2003 (Istituti di diritto privato), prevedono che gli IRCCS di diritto privato possano valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e che gli atti di organizzazione degli IRCCS di diritto privato possono prevedere il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica di cui all'articolo 11, commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Le norme stabiliscono infine che, ferma restando la loro autonomia giuridico-amministrativa, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute:

- la programmazione dell'attività di ricerca e la relativa rendicontazione;
- il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una società di revisione indipendente;
- il bilancio sezionale della ricerca;
- i rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, con riferimento all'attività di ricerca nonché ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti.

La modifica ha l'effetto di eliminare il "bilancio separato per i conti pubblici" tra i documenti da inviare al Ministero della salute da parte degli IRCCS, che viene assorbito all'interno dei rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, redatti con riferimento all'attività di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti. Si ricorda infatti che, in base alla versione vigente dell'articolo 12, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute:

- la programmazione dell'attività di ricerca e la relativa rendicontazione,
- il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una società di revisione indipendente,
- il bilancio sezionale della ricerca,
- un bilancio separato per i fondi pubblici,
- i rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 200 del 2022. Da un lato detta disposizione, al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, prevede anche per gli IRCCS di diritto privato la possibilità, ferma restando l'autonomia giuridico amministrativa degli stessi, di valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria, nonché di prevedere negli atti di organizzazione il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. Dall'altro, elimina il riferimento al bilancio separato dei fondi pubblici, considerata una certa ambiguità della terminologia utilizzata "bilancio" che non essendo chiara rendeva di fatto inapplicabile la previsione che prevede che la valutazione dei rendiconti finanziari dell'attività economica e non economica riguardi l'attività di ricerca e i relativi finanziamenti pubblici ottenuti, circoscrivendo il perimetro a costi, ricavi, entrate ed uscite relativi alla stessa. La relazione tecnica osserva che l'intento della disposizione è quello di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, prevedendo anche per gli IRCCS di diritto privato la possibilità, ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa degli stessi, di valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria, nonché di prevedere, negli atti di organizzazione, il conferimento degli incarichi di

consulente esperto, coordinatore di ricerca clinica e infermiere di ricerca clinica. La *ratio* sottesa, in particolare, trova riferimento nella necessità di uniformare la normativa applicabile agli IRCCS di diritto pubblico a quelli di diritto privato, in quanto ciò che li caratterizza e consente di applicare la medesima disciplina a entrambi è il perseguimento da parte degli stessi dell'attività di ricerca sanitaria (*"ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio"*). Ciò - ribadisce la RT - sempre nell'ambito dell'autonomia giuridico-amministrativa riconosciuta agli IRCCS di diritto privato e, conseguentemente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame consentono agli IRCCS di diritto privato di valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e di conferire incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che le norme prevedono mere facoltà per IRCCS di diritto privato, esterni al perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

Le norme inoltre chiariscono le modalità di rendicontazione al Ministero della salute dei finanziamenti pubblici ricevuti dai medesimi IRCCS privati.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 6

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

Le norme modificano l'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numero *1*), del decreto legislativo n. 200 del 2022, che a sua volta ha modificato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, in materia di riconoscimento di nuovi IRCSS. In particolare, tra i diversi requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico vi è quello di avere almeno il 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità pubblica e/o privata. Al fine di determinare la predetta percentuale, nell'attuale formulazione l'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003 prevede di escludere dal computo il personale dedicato all'assistenza sanitaria nonché il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università. La norma in esame

prevede di espungere dai soggetti esclusi dal predetto computo il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università.

La **Relazione illustrativa** al decreto legislativo n. 200 del 2022 spiega che con l'inserimento del requisito del 35 per cento dei ricercatori assunto con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della sanità, si ritiene opportuno inserire il concetto che per ottenere il riconoscimento quale IRCCS, l'Istituto debba avere, rispetto al complessivo personale dedicato alla ricerca, una percentuale pari al 35 per cento di ricercatori con contratto di lavoro subordinato. Attualmente il personale di ricerca degli IRCCS privati è principalmente costituito da personale con contratti cococo o da contratti liberi professionali o da personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con l'università (che si aggiunge ad una quota minima di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato). Ciò non garantisce né quell'esclusività tipica di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né che l'Istituto sia dotato di un'organizzazione stabile che consenta di perseguire la missione propria dell'IRCCS ovvero l'eccellenza dell'attività di ricerca. Per quanto riguarda poi gli IRCCS pubblici, questi ad oggi sono dotati esclusivamente di personale di ricerca a tempo determinato ai sensi dei commi 422-432 articolo 1 della legge n. 205 del 2017, di una percentuale minore di co.co.co., nel rispetto della vigente normativa sul divieto di reiterare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e di personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con l'università.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 prevedendo di eliminare, ai fini del computo del già menzionato 35 per cento, il riferimento al personale distaccato in via esclusiva in base a convenzioni con le Università. La relazione tecnica afferma che detta previsione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, in materia di riconoscimento di nuovi IRCSS, che prevede, tra i diversi requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico, quello di avere almeno il 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità. Al fine di determinare la predetta percentuale, nell'attuale formulazione l'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003 prevede di escludere dal computo il personale dedicato all'assistenza sanitaria nonché il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università. La norma in esame prevede di espungere dai soggetti esclusi dal predetto computo il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università.

In proposito, non si formulano osservazioni in relazione all'aggiornamento dei requisiti richiesti per il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti, atteso che l'inclusione del citato personale distaccato nella base di calcolo del 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato – che si determina per effetto della menzionata soppressione - rende il requisito più restrittivo di quello attualmente previsto, potendosi quindi ragionevolmente escludere, a parità di condizioni, un aumento del numero di IRCCS rispetto a quelli che verrebbero riconosciuti o confermati sulla base della legislazione vigente.

ARTICOLO 7

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

Normativa vigente

L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003 (Vigilanza) stabilisce che gli IRCCS di diritto pubblico inviino annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attività di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, le eventuali modifiche alla persona giuridica, le revisioni alla dotazione organica o della titolarità dell'accreditamento sanitario.

Le norme modificando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 200 del 2022, che a sua volta riformula integralmente l'articolo 16 del decreto legislativo n. 288 del 2003 (Vigilanza), modifica l'ambito dei rendiconti finanziari dell'attività economica e non economica che gli IRCCS di diritto pubblico devono inviare annualmente al Ministero della salute. La novella specifica che l'ambito di tali rendiconti è circoscritto all'attività di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, prevedendo che la valutazione dei rendiconti finanziari dell'attività economica e non economica degli IRCCS di diritto pubblico riguardi l'attività di ricerca e i relativi finanziamenti pubblici ottenuti, circoscrivendo il perimetro a costi, ricavi, entrate ed uscite relativi alla stessa. Detta previsione ha natura procedurale e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame specificano l'ambito dei rendiconti finanziari dell'attività economica e non economica che gli

IRCCS di diritto pubblico devono inviare annualmente al Ministero della salute, che è circoscritta all'attività di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti.

In proposito, considerato il carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 8

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

Normativa vigente

L'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 2022 prevede che, con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono aggiornati periodicamente, nel rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli allegati 1 (Aree tematiche), 2 (Bacino minimo di utenza), e 3 (Indicatori e soglie di valutazione per il riconoscimento del carattere scientifico) al decreto legislativo n. 200 del 2022, nonché i requisiti di partecipazioni a reti di aree tematiche diverse rispetto a quelle di riconoscimento e ai relativi finanziamenti di cui ai commi 3-*quater* e 3-*sexies* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003.

Si ricorda che i citati commi 3-*quater* e 3-*sexies*, che individuavano rispettivamente i requisiti per partecipare ad una rete IRCCS di area tematica diversa rispetto a quella di riconoscimento e i parametri che gli stessi IRCCS devono rispettare ai fini dell'accesso ai finanziamenti, sono abrogati dall'articolo 2 del provvedimento in esame.

Le norme, modificando l'articolo 12 del decreto legislativo n. 200 del 2022, prevedono che i decreti ministeriali di aggiornamento degli allegati 1 (Aree tematiche), 2 (Bacino minimo di utenza), e 3 (Indicatori e soglie di valutazione per il riconoscimento del carattere scientifico) al citato decreto legislativo n. 200 del 2022 siano adottati previa acquisizione del parere del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la ricerca sanitaria e rimettono ai medesimi decreti del Ministro della salute la determinazione del numero massimo di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici, le modalità con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a una o più aree tematiche e il procedimento di individuazione dell'area o delle aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico.

Le norme inoltre estendono le disposizioni concernenti le deroghe sull'incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici, previste dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame, anche ai direttori scientifici già in carica, a domanda degli interessati.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 200 del 2022 rimettendo l'aggiornamento periodico, nel rispetto

delle evoluzioni scientifiche, degli allegati 1, 2 e 3 ad un decreto del Ministro della salute da adottarsi sentiti il Comitato Tecnico Sanitario sezione per la Ricerca sanitaria e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. La relazione tecnica afferma che la disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che i decreti ministeriali di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 200 del 2022 siano adottati previo parere del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la ricerca sanitaria e demandano al Ministro della salute la definizione numero massimo di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici, dei criteri di afferenza e delle relative procedure.

In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.

Le norme inoltre prevedono che le disposizioni concernenti le deroghe sull'incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici di cui all'articolo 4 dello schema di decreto in esame, si applichino anche ai direttori scientifici già in carica, a domanda degli interessati.

Al riguardo, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 4 per le osservazioni riferite alle deroghe sull'incompatibilità dei direttori scientifici.

ARTICOLO 9

Disposizioni finanziarie

Le norme prevedono che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dell'equilibrio del "Sezionale ricerca" del bilancio di ciascun IRCCS, senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si evidenzia che la finalità dell'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, richiamata dalla norma, è quella di garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni finanziarie relative all'attuazione dei compiti derivanti dal presente provvedimento.

In proposito, nel rinviare per i singoli articoli alle rispettive schede, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 9 reca una disposizione finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dell'equilibrio del "Sezionale ricerca" del bilancio di ciascun IRCCS, senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nel segnalare che non si hanno osservazioni da formulare al riguardo, si fa presente che, con riferimento al richiamo del "Sezionale ricerca" del bilancio di ciascun IRCCS, l'allegato 2/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011³, recante lo schema di relazione sulla gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del predetto decreto, disciplina lo schema del bilancio sezionale della ricerca degli IRCCS quale atto che, nell'ambito del conto economico, individua i contributi e i costi diretti dell'attività di ricerca e i relativi costi indiretti di gestione.

Si segnala che il "Sezionale della ricerca" è ricompreso nell'ambito della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come individuata dall'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 e che l'articolo 12, comma 2-*quater*, e l'articolo 16, comma 1, di tale ultimo decreto, stabiliscono, con riferimento, rispettivamente, agli IRCCS di diritto privato e agli IRCCS di diritto pubblico, che i predetti enti inviano annualmente il bilancio sezionale della ricerca al Ministero della salute.

³ Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Per quanto attiene, invece, alla previsione secondo cui l'attuazione del presente decreto non dovrà recare pregiudizio alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, si fa presente che tale ultima disposizione disciplina le assunzioni di personale presso gli IRCCS finalizzate allo svolgimento delle attività dei medesimi istituti per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, individuando le risorse da destinare alla predetta finalità.